

LA RICERCA DELLA VERITÀ,
'RATIO' E 'TELOS'
DEL PROCESSO CANONICO
DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

THE SEARCH FOR TRUTH, 'RATIO' AND 'TELOS'
OF THE CANONICAL PROCESS OF NULLITY OF MARRIAGE

CARLOS M. MORÁN BUSTOS

RIASSUNTO · La ricerca della verità costituisce il principio direttivo del processo di nullità matrimoniale. Ispirandosi al pensiero e al contributo di Llobell, l'articolo analizza l'influenza profonda (ontologica e antropologica) del tema veritativo nell'ambito processuale. Nella concezione istituzionale del processo l'unità di azione guida l'operato di tutti gli agenti, in particolare del giudice, delle parti e dei rispettivi patroni. La dichiarazione delle parti, anche alla luce della riformulazione del can. 1678 § 1 MIDI, deve essere valutata secondo un criterio di sano realismo giuridico. La ricerca della verità nell'istruttoria trova poi un riscontro nella certezza morale del giudice. L'attuazione della giustizia nel processo non può mai prescindere dalla verità, anche la riforma processuale deve essere interpretata in termini di integrazione reciproca e di continuità con la tradizione canonica.

ABSTRACT · The search for truth constitutes the directive principle of the process for assessing the nullity of marriage. Inspired by the thought and the contribution of Llobell, the article analyzes the profound (ontological and anthropological) influence of the issue of truth in the procedural context. In the institutional conception of the process, the unity of action guides the whole operativity of the included subjects, particularly the judge, the parties, and their respective advocates. The declarations of the parties, even in light of the reformulation of can. 1678 § 1 MIDI, must be evaluated according to a criterium of healthy juridical realism. The search for truth in the investigatory part of the process finds its reflection in the moral certitude of the judge. The fulfillment of justice in the process may never prescind from truth, and the procedural reform must be interpreted in terms of a reciprocal integration and continuity with the canonical tradition.

cmoran.tribunalrota@gmail.com, Decano del Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna, Madrid, ES.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

PAROLE CHIAVE · processo canonico di nullità matrimoniale, concezione istituzionale, verità, dichiarazione delle parti, certezza morale.

KEYWORDS · Canonical process for marriage nullity, Institutional conception, Truth, Declaration of the parts, Moral certitude.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La verità, ‘ratio’ e ‘telos’ del processo canonico di nullità del matrimonio. – 3. L’«unità di azione» propria del modello (“istituzionale”) canonico: speciale riferimento al processo canonico di nullità del matrimonio. – 4. La ricerca della verità esige di valutare la dichiarazione delle parti secondo un criterio di sano realismo giuridico. – 5. La ricerca della verità nell’istruzione e il meccanismo della certezza morale nel sentenziare. – 6. A mo’ di conclusione.

1. INTRODUZIONE

LA presente relazione si inserisce nella Giornata di “omaggio-riconoscimento” al professor Joaquín Llobell, maestro di molti processualisti, tra i quali mi annovero anch’io. Con lui sono stato iniziato al mondo della ricerca, essendo testimone diretto delle lunghe giornate che il prof. Llobell dedicava allo studio, alla riflessione e alla ricerca, nonché alla cura degli studenti. Questa percezione iniziale di trovarmi davanti a un grande giurista, che suscitò in me empatia e ammirazione, è andata corroborandosi col passare degli anni; da una relazione maestro-alunno, passammo ad una relazione di amicizia che si prolunga fino ad oggi. Mi sia permesso lasciare costanza pubblica della mia gratitudine a Dio per la sua opera scientifica che rimarrà per la storia e, soprattutto, per la vita, una vita donata a Dio e alla Chiesa.

Potrei dire molte cose buone di Joaquín, tutte quelle che un discepolo grato può riferire di un maestro, ma poiché so che si sentirebbe imbarazzato, preferisco limitarmi a due notazioni: in primo luogo, la sua onestà intellettuale, che lo ha spinto a non essere mai dogmatico, ma aperto ad indagare, a lasciarsi interpellare, tutto ciò nei limiti della fedeltà alla Chiesa e nell’orizzonte della verità; in secondo luogo, la sua qualità umana, la bontà, la fedeltà nell’amicizia, la disposizione ad aiutare, la generosità...

Per quanto si tratti di un foro scientifico, non posso mancare di ringraziare Dio per la sua vita e produzione scientifica. Guardando alla sua produzione, sono molti i temi oggetto di studio del prof. Llobell; in tutti appaiono alcune costanti che fondano il modo in cui ha trattato i principali istituti del diritto processuale canonico. A mio giudizio, tutte le sue riflessioni partono da un presupposto: la visione del processo in chiave ontologica, non meramente formale-strumentale. In effetti per il prof. Llobell le riflessioni sul processo di nullità non sono mere “velleità formaliste”, ma attengono direttamente a un’istituzione chiave quale è il matrimonio, dal momento che è pienamente cosciente che il modo in cui si configura il processo a livello legislativo e il modo in cui si porta a termine a livello di prassi forense

sarà determinante per il matrimonio in sé. A partire da questo presupposto, partecipa di quella che è stata definita una concezione istituzionale del processo che comporta il primato della verità; in stretta relazione con ciò è l'insistenza sul carattere dichiarativo dei processi di nullità, in difesa del *favor matrimonii* e sulla necessità della certezza morale. Questi sono alcuni dei temi che fondano la trattazione che ha fatto delle diverse istituzioni processuali canoniche.

Mi è stato chiesto di parlare del suo contributo nel processo di nullità e lo farò riflettendo su un aspetto che, a mio parere, il professor Llobell ha considerato sempre nevralgico: la verità.

2. LA VERITÀ, 'RATIO' E 'TELOS'

DEL PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

Scrivendo A. Machado che «la verità è ciò che è e continua ad essere verità, anche se si pensi il contrario».¹ Contrariamente a quanto si pensa oggi in molti aspetti e ambiti, poiché assistiamo a un occultamento della verità teorico-intellettuale e della verità morale-pratica. Il relativismo moderno si è imposto sulla metafisica e sull'ontologia. Perciò è urgente riconciliarsi con la verità e con il bene, riconciliazione che deve prodursi in molti ambiti, anche in quello della morale e del diritto, giacché questi – da Aristotele ai nostri giorni – sono anzitutto una questione di verità.²

Il diritto ha a che vedere direttamente con la necessità di accedere e conformarsi alla verità oggettiva, alla dimensione di giustizia che esiste nella realtà (*lo ius, il suo*, ciò che esiste). In maniera particolarissima, la ricerca della verità che caratterizza il diritto trova nel processo il suo "luogo" privilegiato: il processo risponde alla necessità di trovare la verità, in modo che si evitino situazioni di imposizione e di forza come meccanismo di risoluzione dei conflitti.

Quello che si predica del processo in generale, trova una giustificazione rafforzata nel processo canonico,³ soprattutto in quei processi speciali che hanno natura dichiarativa e riguardano beni giuridici vincolati all'itinerario di salvezza delle persone. Il processo canonico di nullità del matrimonio ne è un chiaro esempio: in esso sono coinvolti aspetti tali come il diritto a conoscere la verità dello stato personale, *lo ius connubii*, il diritto alla tutela giudiziale effettiva..., beni tutti dell'individuo e al contempo dell'intero popolo di Dio.

¹ A. MACHADO, *Proverbios y cantares (Campos de Castilla)*, n. xxx, ed. it. Roma, Aracne, 2012.

² Cfr. ARISTOTELE, *Etica nicomachea*, VI,9,1142b.

³ Cfr. P. A. BONNET, *L'attuazione e il funzionamento dell'attività giudiziaria della Chiesa*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna. Atti del 28° Congresso Nazionale dell'Associazione Canonistica italiana (Cagliari, 9-12 settembre 1996)*, Città del Vaticano, LEV, 1997, p. 85.

Perciò, quando parliamo di processo di nullità del matrimonio dobbiamo aver chiaro che il punto di partenza e il punto di riferimento finale deve essere la verità: la verità deve essere la *ratio* e il *telos* del processo di nullità; le altre questioni coinvolte, per legittime che siano, avranno sempre un carattere sussidiario rispetto alla ricerca della verità e alla realizzazione della giustizia.

Questa è un'idea difesa in modo costante dal magistero pontificio: il processo – secondo un'espressione già classica di San Giovanni Paolo II – tende a «indagare, rendere manifesta e far valere legalmente la verità»⁴ che «deve essere sempre, dall'inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia».⁵ La verità ultima che si sostanzia nel processo di nullità è la verità del vincolo coniugale, verità che non è disponibile per le parti e che ha una proiezione naturale e soprannaturale. Questo bene giuridico – il vincolo coniugale – ha un'essenza, alcuni elementi essenziali, che lo configurano, ha un momento costitutivo, ha una dimensione di giustizia che gli è propria...⁶ tutto ciò può e deve essere conosciuto e indagato in sede giudiziale.

Insistiamo sull'idea sulla quale rifletteva Papa Benedetto XVI: «Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbare la litigiosità, ma solo di *rendere un servizio alla verità*. [...] Il processo – continua a dire il Papa – non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo».⁷

In conseguenza, se il processo è al servizio della verità, lo devono essere anche tutte e ciascuna delle istituzioni che fanno parte di esso, e tutti gli operatori giuridici. Il dovere di agire processualmente “in-per-verso” la verità è un dovere che riguarda tutti quelli che in una maniera o nell'altra agiscono

⁴ PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, «AAS» 36 (1944), p. 287.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980.

⁶ La giuridicità del matrimonio è intrinseca all'essenza del matrimonio, più in concreto, nella sua ricerca è dove si trova la *ratio* del processo di nullità matrimoniale, Viladrich lo esprime in maniera molto precisa: «la *quidditas* de la comunidad de vida y amor indisolublemente fiel y fecunda en que consiste el matrimonio, es un vínculo de naturaleza jurídica, sin el cual una unión entre un varón y una mujer sería mera convivencia sexual de hecho, pero no matrimonio. La naturaleza real de ese vínculo, que es de justicia y, por ello, jurídico, hace que su comprensión y manifestación más específica corresponda al valor jurídico de la Iglesia, o, lo que es lo mismo, a la expresión canónica... No son los canonistas quienes le han impuesto a la esencia del matrimonio un vínculo jurídico. Ocurre al revés: es la real naturaleza de justicia del vínculo matrimonial la que exige específicamente manifestarse en términos jurídicos» (P. J. VILADRICH, *Matrimonio y sistema matrimonial de la Iglesia. Reflexiones sobre la misión del derecho matrimonial canónico en la sociedad actual*, «Ius Canonicum» 54 [1987], p. 508).

⁷ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006.

nei tribunali della Chiesa ed è il principio al quale ricorrere con carattere necessario nello studio e nell'applicazione delle istituzioni processuali.

Questo è necessario soprattutto in un contesto culturale come quello odierno nel quale si percepisce con frequenza un grande scetticismo riguardo alla capacità di conoscere la verità – anche la verità del matrimonio – e, soprattutto, nel quale si è generalizzata l'idea che è molto difficile – quasi impossibile – vivere “nella verità”:⁸ nel caso concreto del matrimonio, si sentono costantemente riflessioni che rifiutano la possibilità di conoscere e vivere la verità; di fatto, si è diffusa in molti ambiti l'idea che vi possano essere motivi – alcuni di essi tanto legittimi come l'autorealizzazione, la ricerca della felicità, il superamento delle sofferenze che la rottura comportò, il formare una famiglia e poter vivere più integrati nella vita della Chiesa... – che giustificano questa “emancipazione” dalla verità. A partire da questa posizione, una tentazione che si introduce nella dogmatica e nella prassi forense è quella di “strumentalizzare” il processo di nullità, convertendolo in mezzo con il quale ottenere finalità che sarebbero al disopra perfino della verità.⁹

Questo è quanto affermava Papa Benedetto XVI al riguardo: «Occorre prendere atto della diffusa e radicata tendenza, anche se non sempre manifesta, che porta a contrapporre la giustizia alla carità, quasi che una escluda l'altra. In questa linea, riferendosi più specificamente alla vita della Chiesa, alcuni ritengono che la carità pastorale potrebbe giustificare ogni passo verso la dichiarazione della nullità del vincolo matrimoniale per venire incontro alle persone che si trovano in situazione matrimoniale irregolare. La stessa verità, pur invocata a parole, tenderebbe così ad essere vista in un'ottica strumentale, che l'adatterebbe di volta in volta alle diverse esigenze che si presentano».¹⁰

Non ci troviamo dinanzi a una questione minore, né meramente teorica. No. Ciò che è in gioco è la verità del matrimonio e la stessa salvezza delle anime, poiché con piena proprietà si può applicare alla sentenza di un processo di nullità questo principio tomista: «*veritas irradiatio et participatio legis aeterna est*».¹¹

In realtà la questione ultima che soggiace a tutto questo dibattito intorno alla verità nei processi di nullità del matrimonio ha una radice più profonda, poiché risponde alla concezione antropologica di base: siamo realmente

⁸ Cfr. C. M. MORÁN BUSTOS, *Criteri organizzativi dei tribunali e criteri d'azione degli operatori giuridici dopo la promulgazione del M. P. Mitis Iudex*, in H. Franceschi, M. A. Ortiz ed., *Ius et Matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex*, Roma, EDUSC, 2017, pp. 104-105.

⁹ Cfr. spec. F. DANEELS, *Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 14 (2001), p. 80.

¹⁰ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010.

¹¹ S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, II, q. 33, a. 2.

convinti che la verità ci libera o, al contrario, pretendiamo di liberarci dalla verità convinti che l'assenza di verità, il vivere al margine di essa, la sostituzione della verità con l'"accordo" o qualunque altro tipo di "soluzioni" sarebbero migliori della verità stessa per l'essere umano? In altre parole: accettiamo che la verità ci fa liberi anche quando questa non è ciò che speravamo o desideravamo o, al contrario, consideriamo che in alcune occasioni è meglio liberarsi dal peso della verità per poter essere in questo modo liberi? Questa disgiuntiva è uno dei grandi dilemmi dell'essere umano e anche il grande dilemma attraverso cui passa il processo di nullità.

3. L'«UNITÀ DI AZIONE»

PROPRIA DEL MODELLO ("ISTITUZIONALE") CANONICO: SPECIALE RIFERIMENTO AL PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

Di fronte all'idea del processo come "contratto"¹² o "quasi contratto"¹³ o come mera "relazione giuridica",¹⁴ comprendendo anche l'accezione di "situazione giuridica",¹⁵ il processo canonico si intende meglio attraverso la concezione dell'"istituzione giuridica";¹⁶ secondo questa "concezione isti-

¹² Oggi questa tesi non è più sostenuta da nessuno, fuorché nell'ambito canonico: il processo appartiene – in una maniera o nell'altra, anche i processi civili – al diritto pubblico, pertanto le parti interessate non possono disporne per conto proprio, come se si trattasse di un contratto privato.

¹³ Per alcuni riferimenti in questa linea cfr. F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. 1, Padova, Cedam, 1936, pp. 51-58; S. PALAZZOLO, *Rapporto giuridico*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXVIII, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 307-309.

¹⁴ Cfr. O. BÜLOW, *Die Lehre von den Prozensseinreden und die Prozeßvoraussetzungen*, Salzwasser-Verlag GmbH 2020, Giesen 1868; F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale*, cit., pp. 870-906; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, A. Jovene, 1928, pp. 83-100; L. KHOLER, *Der Prozeß als Rechtsverhältnis*, Mannheim, Scientia Verlag Und Antiquariat, 1888; in ambito canonico per es. F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino, Utet, 1946; F. ROBERTI, *De processibus*, vol. 1-2, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1941; E. DI BERNARDO, *Il Cardinal Roberti e la teoria del rapporto giuridico processuale. Linee evolutive*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2008, pp. 95-114; nelle pp. 233-256 l'autrice spiega come la teoria della relazione giuridica evolvette verso la teoria del processo come istituzione giuridica.

¹⁵ Iniziatore di questa teoria fu J. KHOLER, *Der prozeß als Rechtserhältnis*, cit., Mannheim 1888, poi ripresa da J. GOLDSCHMIDT, *Der prozeß als Rechtserhältnis*, Berlin, Springer Verlag, 1926; sullo sviluppo della teoria cfr. E. T. LIEBMAN, *L'opera di J. Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale*, «Rivista di Diritto Processuale» 5 (1959), pp. 328-343.

¹⁶ Cfr. J. GUASP, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, vol. 1, Madrid, Aguilar, 1948; in ambito canonico i primi sostenitori di questa concezione istituzionale del processo furono Cabreros de Anta, Moreno Hernández e De Diego-Lora (M. CABREROS DE ANTA, *Comentarios al Código de derecho canónico*, in S. Alonso Morán, M. Cabreros de Anta eds., vol. 3, Madrid, Editorial Católica, 1964, 564; M. MORENO HERNÁNDEZ, *Derecho procesal canónico*, vol. 1, Bosch, Barcelona, Bosch, 1975, pp. 9-10; C. DE DIEGO-LORA, *Independencia y dependencia*

tuzionale” il processo si concepisce come una successione ordinata di atti legittimi e interdipendenti diretti finalisticamente a un bene superiore che è la *salus animarum*.

«Para ello, es fundamental que se cumpla de modo inmediato el papel de revelar la verdad: descubrirla, declararla, sancionarla, significa hacer justicia, dar a cada uno lo suyo. Ésta ha de ser la tendencia permanente de la realidad jurídica que llamamos proceso. Los sujetos que, como partes litigantes, se incorporan al proceso, se adhieren –explícita o implícitamente– con sus voluntades a esa idea que está fuera y por encima de ellos y a la que han de servir a lo largo de todo el despliegue de la actividad procesal, aunque alguna vez deseen ilegítimamente conculcarla». ¹⁷

Tutto il processo pertanto si orienta alla ricerca della verità e alla risoluzione della controversia, applicando la legge al caso concreto dedotto in giudizio. ¹⁸ Così l'osservanza del contraddittorio, l'uguaglianza dei diritti delle parti, la sottomissione di tutti al giudice e di questi alla legge... «proportionarán ese entramado de elementos que garantizará a todo proceso ser instrumento adecuado por su aptitud para servir la verdad y la justicia en la Iglesia». ¹⁹

Questa verità e giustizia è quella che bisognerà dichiarare nella sentenza: il processo sarà giusto quando cerchi la verità nell'istruzione, attraverso una corretta applicazione delle norme, mediante la partecipazione di tutti, questo si deve plasmare in una decisione che, solo se è vera da un punto di vista dei criteri sostanziali-materiali, potrà essere considerata giusta. ²⁰

judiciales en el nuevo Código, in ID., *Estudios de derecho procesal canónico*, vol. 4, Pamplona, Eunsa, 1990, pp. 92-95; C. DE DIEGO-LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de derecho procesal canónico. Parte general*, Pamplona, Eunsa, 2003, pp. 177-181.

¹⁷ C. DE DIEGO-LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de derecho procesal canónico*, cit., p. 180.

¹⁸ Cfr. E. DI BERNADO, *Il Cardinale Roberti e la teoria del “rapporto giuridico processuale”*, cit., p. 241.

¹⁹ C. DE DIEGO-LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de derecho procesal canónico*, cit., p. 181.

²⁰ A differenza di ciò che accade negli ordinamenti positivisti moderni, nell'ordinamento canonico non basta: «una verità sufficiente, quindi ben lontana da quell'adeguamento della cosa e dell'intelletto di cui trattano teologi e canonisti, e che è solo verità legale, con proprietà definita “la terza dimensione, tra errore e verità, che si accetta per comodità sociale” (R. DANOVI, *L'indipendenza dell'avvocato*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 257). Diversa è dunque la posizione del diritto ecclesiale. Anche qui il giudice deve giudicare secondo diritto, ma è un diritto che, se in modo immediato dipende dalla *potestas* del legislatore..., tuttavia trova il suo fondamento ultimo...nella legge eterna, in quel diritto divino che costituisce il criterio di autenticità e di verità di ogni norma nella Chiesa. È pertanto giusto ciò che è vero, conforme al diritto divino e, derivatamente da questo, alla natura dell'uomo nel suo rapporto relazionale con gli altri» (A. BETTETINI, *Verità, giustizia, certezza: sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa*, Padova, Cedam, 2002, p. 237).

Sono tre gli elementi chiave di questa concezione istituzionale del processo canonico, “positivizzata” in maniera magistrale da Pio XII nel discorso alla Rota romana del 1944: 1° Il carattere finalistico della verità nel processo; 2° La relazione tra la verità e la *salus animarum*; 3° L’unità di azione di tutti gli operatori giuridici.²¹

Ci concentreremo su questo terzo elemento: l’«unità di azione». L’idea è che tutti quanti agiscono nei processi di nullità del matrimonio – notai, periti, difensore del vincolo, promotore di giustizia, parti, testimoni e in maniera molto speciale i giudici –, sono vincolati dalla verità del vincolo coniugale, un vincolo con un’entità suscettibile di essere dichiarata.

Questa unità di azione è stata considerata dalla dottrina come un vero obbligo giuridico, non riconducibile solo a categorie etico-deontologiche,²² come accade in ambito civile. Si tratta di ottenere una partecipazione dialettica che garantisca un contraddittorio vero – non un mero confronto di interessi –, un’autentica collaborazione dialettica nella ricerca della verità, una collaborazione simmetrica e paritaria che rifugga dalla conflittualità o dall’apriorismo e anche da tecnicismi e legalismi positivistici.

Questo contraddittorio dialettico sarà sempre un mezzo, mai un fine: l’*iter* processuale non cerca il contraddittorio e il confronto come elementi teleologici, ma con carattere strumentale.²³ In effetti, la dialettica del contraddittorio trova il fondamento in una norma positiva tendente a garantire l’uguaglianza di opportunità a tutte le parti, non è solo espressione dello *ius defensionis*, non si esaurisce nel contraddittorio in sé, né da se stesso garantisce la giustizia della decisione, ma il contraddittorio e la sua dialettica si giustificano come garanzia che rende lo strumento processuale più idoneo²⁴ a

²¹ Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944.

²² Per Della Rocca, per esempio: «L’unitarietà inoltre dell’attività processuale nell’ordinamento della Chiesa si accentua per effetto del diritto divino da cui deriva l’obbligo giuridico-morale di ognuno dei partecipanti di mantenere l’indirizzo di tutti verso l’unico scopo: ciò che, da un punto di vista morale, lascia, al riguardo, l’ordinamento processuale statutale su un piano comunque inferiore anche quando sia dettata dall’autorità dei governanti la regola della collaborazione tra giudici ad avvocati» (F. DELLA ROCCA, *Saggi di diritto processuale canonico*, Padova, Cedam, 1961, p. 128).

²³ Il contraddittorio essendo consustanziale all’idea stessa del processo, non è il fine dello stesso, ma è uno strumento idoneo per ottenere il fine del processo (la ricerca della verità e la realizzazione della giustizia). Nel processo attraverso il confronto delle parti, degli argomenti e delle prove proposte da ciascuno, si cerca di ottenere l’approssimazione – più idonea possibile – alla verità in modo che si “dica la giustizia del caso concreto”. Il contraddittorio nel processo mira alla verità, in questo senso il contraddittorio è più dell’opposizione effettiva tra le parti; perciò, per quanto le parti fossero d’accordo, la constatazione della verità richiede sempre, per quanto in diversa misura secondo le situazioni concrete, il contraddittorio, soprattutto quando il bene giuridico non lo costruiscono le parti.

²⁴ Cfr. G. BONI, *Il diritto del fedele al giudizio* (can. 221, § 1 C.I.C.): *verità e salus animarum*, in P. A. Bonnet, C. Gullo eds., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione “Dignitas con-*

riconoscere effettivamente – e realmente – la verità del vincolo coniugale.

Evidentemente, quanto meglio sia sviluppato il contraddittorio, tanto più il mezzo-strumento risulterà idoneo. Sono molte le norme del CIC '83 – e anche del *Mitis Iudex* – che sviluppano questa dialettica del contraddittorio, ciò riflette la volontà del legislatore del fatto che le parti si vincolino alla verità. In relazione ad esso mi sembra interessante l'idea del prof. Arroba di ricondurre la dialettica processuale a criteri di "razionalità dialogica" e anche di corresponsabilità ecclesiale.²⁵ Né il processo né il giudizio possono restare al margine della logica della razionalità, neppure in ciò che si riferisce alla verifica dei fatti.

In effetti, nel contraddittorio la chiave sono i fatti. Il problema è che quando la lite verte su questioni come quelle che riguardano il processo di nullità, i fatti non sorgono in modo passivo, né pacifico. Orbene, la razionalità dialogica del contraddittorio comporta che le parti collaborino alla scoperta dei fatti, apportando neutralità, evitando l'irrazionalità legata alla propria esperienza personale di sofferenza o alla necessità di ottenere una sentenza che permetta la regolarizzazione della propria situazione personale... La razionalità che deve verificarsi nel contraddittorio deve essere una razionalità argomentativa, procedimentale, dialogica, cooperativa....²⁶ L'etica dialogica parte dal presupposto che è possibile ottenere la verità dei fatti e ottenere un consenso sugli stessi.

Questa unità di azione di quanti partecipano al processo non comporta "creare" la verità, ma scoprire quella che già esiste.²⁷ Comporta sì, in

nubii", Parte prima: i principi, Città del Vaticano, LEV, 2007, p. 101; P. BIANCHI, *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 97-98.

²⁵ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, Eupress FTL, 2008, pp. 41-74; per uno studio più dettagliato E. DI BERNARDO, *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2002, pp. 53-72; ID., *Il ruolo della logica nel contesto probatorio dell'accertamento dei fatti nel processo canonico*, «Apollinaris» 83 (2010), pp. 459-496.

²⁶ «La *ratio* e la struttura dialogica del processo – fondata sull'allegazione, sulla discussione e il confronto dimostrativo delle opposte posizioni rimesse ad un giudice indipendente e imparziale in un contesto di uguaglianza e pari opportunità tra le parti e di pubblicità degli atti – assicura la misura più efficiente e sperimentata per una dichiarazione comprovata e attendibile. Le formalità richieste allora sono esigenze di cautela e funzionalità del meccanismo processuale... La validità del matrimonio è un bene sociale e pubblico che richiede la necessaria costatazione nel foro esterno con gli strumenti adeguati. La "razionalità dialogica" del processo non è solo un mezzo o una misura legale, esprime uno spirito e un metodo, universalmente riconosciuti e apprezzati, di rispetto del diritto di difesa» (M. DEL POZZO, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (eds.), *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, EDUSC, Roma, 2020, pp. 293-296).

²⁷ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente sinodo*, in L. Sabbarese ed., *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2015, p. 81.

cambio, di sforzarsi per fuggire dal soggettivismo, fare lo sforzo di mettersi al posto dell'altro,²⁸ vedere l'obiettività della propria condotta e di quella dell'altro, comprendere che non si tratta di un giudizio "contro nessuno, né a favore di qualcuno", né di un giudizio in cui si vinca o si perda...²⁹

In relazione con ciò un dato che conviene mettere in luce è che la ricostruzione dei fatti non si esaurisce nel dovere di evitare il dolo. La questione della verità nel processo di nullità non è una questione che si limiti al campo etico, ma una questione che abbraccia le difficoltà obiettive del tema, con la diversa percezione che ogni parte ha dell'accaduto, con la propria incapacità di conoscersi e scoprire davvero la realtà personale e interpersonale...

Per vincere tutte queste difficoltà è fondamentale che quanti partecipano al processo – giudici, patroni, difensore del vincolo, promotore di giustizia, notai, parti, testimoni, periti... – siano fedeli all'obbligo di agire "in-per-verso" la verità, in maniera tale che i propri legittimi interessi particolari abbiano un carattere sussidiario rispetto a questo fine superiore.³⁰

In questa ricerca della verità il giudice ha un ruolo del tutto speciale. Nel giudice deve esistere un vero «amore alla verità», «deve essere innanzitutto convinto che *la verità esiste*», deve avere un «desiderio autentico di conoscerla», «Bisogna resistere alla *paura della verità*, che a volte può nascere dal timore di urtare le persone. La verità, che è Cristo stesso (cfr *Gv* 8, 32 e 36), ci libera da ogni forma di compromesso con le menzogne interessate. – sono parole di San Giovanni Paolo II – Il giudice che veramente agisce da giudice, cioè con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell'ambiente. Egli sa che le sentenze ingiuste non costituiscono mai una vera soluzione pastorale, e che il giudizio di Dio sul proprio agire è ciò che conta per l'eternità».³¹

Questo "amore alla verità" è la caratteristica di tutto l'impegno forense del giudice canonico, è il criterio ispiratore della deontologia del giudice. Dalla fase iniziale – costituzione del tribunale, accettazione della domanda, citazione, fissazione del *dubium* –, ma soprattutto nell'istruzione della causa e nel momento della decisione finale, il giudice ecclesiastico «è, quindi, legato dalla verità, che cerca di indagare con impegno, umiltà e carità»,³² que-

²⁸ Cfr. E. DI BERNARDO, *Il Cardinal Roberti e la teoria del "rapporto giuridico"*, cit., p. 244.

²⁹ Cfr. V. DE PAOLIS, *Los fundamentos del proceso matrimonial canónico según el Código de Derecho Canónico y la instrucción Dignitas Connubii*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 18 (2012), pp. 149-194.

³⁰ C. M. MORÁN BUSTOS, *Criterios de actuación de los miembros del tribunal y los abogados en el desarrollo del proceso de nulidad*, in ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS ed., *Procesos Matrimoniales Canónicos*, Dykinson, Madrid 2014, pp. 28-29.

³¹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005.

³² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980.

sto tanto negli adempimenti strettamente processuali quanto soprattutto in quelli che hanno un significato più sostanziale.

Sono molte le istituzioni di cui il giudice dispone per ottenere questo fine, tra di esse il can. 1452 § 2 è una di quelle più rilevanti.³³ Questo canone obbliga il giudice a supplire alla negligenza delle parti nell'addurre prove o proporre eccezioni, agendo d'ufficio sempre che ciò sia necessario per evitare una sentenza gravemente ingiusta. Si può sottolineare che l'art. 239 della *Dignitas Connubii* parla di sentenza «ingiusta», non richiedendo che sia «gravemente ingiusta», sicuramente perché, trattandosi dei processi di nullità, se la sentenza è ingiusta, vuol dire che è contraria alla verità del vincolo coniugale e, in quanto tale, è gravemente ingiusta, non esistendo ponderazione negativa maggiore dell'ingiustizia.³⁴ D'altra parte, l'art. 238 della *Dignitas Connubii* segnala che il giudice deve aver cura di non emanare il decreto di conclusione in causa se considera che resta qualcosa da indagare perché la causa possa ritenersi sufficientemente istruita, nel qual caso, dopo aver sentito il difensore del vincolo,³⁵ ordinerà che si completi ciò che manca; questa norma, riflesso del principio inquisitorio, completa il can. 1452 e ci ricorda le ampie facoltà che ha il giudice in relazione alla raccolta delle prove.

Orbene, questo intervento del giudice nei processi di nullità è giustificato non da un criterio meramente formale o di diritto positivo, neppure dal criterio della *ratio peccati*, ma dal motivo più sostanziale della giustizia e della verità della pronuncia³⁶ e dal fatto che il giudice ecclesiastico con la sua decisione finale si "intromette" in una realtà teologica, vitale e operativa, la cui dichiarazione deve confrontarsi con la verità esistenziale stabilita da Dio, con conseguenze nel piano ecclesiale e, soprattutto, nel piano della grazia e della santificazione.³⁷ Questa è la grande responsabilità del giudice, per quanto ad essa partecipino anche quanti in un modo o nell'altro intervengono nel processo, in maniera molto speciale le parti.

³³ Precedenti legislativi di questa norma sono i cann. 1618 e 1619 del *Codex* del 1917 e il *Motu Proprio* di Pio XII, *Sollicitudinem Nostram*, *De iudiciis pro Ecclesia Orientali*, 6 gennaio 1950, nel quale già si introdusse una modifica importante.

³⁴ Sulla vigenza della *Dignitas Connubii*, in concreto in quelle norme che non siano contrarie al M.P. *Mitis Iudex*, cfr. C. M. MORÁN BUSTOS, *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del M. P. Mitis Iudex*, «*Ius Canonicum*» 57 (2017), pp. 605-635.

³⁵ Concordo con la critica al riferimento al difensore del vincolo svolta da C. PEÑA, *Título IX: la publicación de las actas y la conclusión de la causa (arts. 229-2459)*, in C. M. MORÁN, C. PEÑA, *Nulidad del matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii*, Madrid, Dykinson, 2007, pp. 404-405.

³⁶ Cfr. A. BETTETINI, *Verità, giustizia, certezza*, cit., p. 110.

³⁷ Cfr. J. L. ACEBAL LUJÁN, *Comentario al can. 1452*, in *Código de Derecho Canónico*, Madrid, Editorial Católica, 1986, p. 714; ID., *Principios inspiradores del derecho procesal canónico*, in J. Manzanera ed., *Cuestiones básicas de derecho procesal canónico*, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1993, p. 39.

L'esperienza della prassi forense di ogni giorno conferma che questo intervento d'ufficio del giudice aiuta a far sì che la razionalità dialogica che deve segnare il contraddittorio effettivo del processo di nullità del matrimonio si sviluppi in termini più idonei e operativi. In realtà gli unici limiti a questa gran prerogativa del giudice sono quelli che impone la sua indipendenza e imparzialità.³⁸

Mi sia permessa una puntualizzazione sulla relazione tra imparzialità del giudice e verità.³⁹ Abbiamo detto che il giudice ha notevoli facoltà rispetto all'istruzione del processo di nullità, però queste non annullano la sua imparzialità, al contrario, la rendono efficace, perché le attribuiscono un ruolo attivo: il giudice deve essere imparziale, però non è un terzo nel processo, non può essere neutro, né indifferente, né equidistante rispetto all'oggetto del processo.⁴⁰ L'imparzialità del giudice mira alla verità: è una condizione necessaria, per quanto non sufficiente, della verità. Non si esaurisce negli istituti processuali dell'astensione-ricusazione e neppure nel rispetto del diritto del giudice precostituito dalla legge. Tutto ciò sicuramente lo include, tuttavia l'imparzialità del giudice si dirige a un fine determinato: la ricerca della verità. Un giudice imparziale non scoprirà la verità, se si lascerà condizionare, nel corso del processo e della decisione finale, da fattori estranei alla verità. Il giudice è realmente imparziale quando cerca in maniera obiettiva la verità dei fatti rispettando la verità dei fondamenti giuridici e fondando la decisione solo ed esclusivamente su di essi.

Da questo punto di vista, la ricerca della verità è un elemento essenziale dell'imparzialità.⁴¹ Perciò non ha senso asserire che il giudice può essere imparziale solo quando non sia coinvolto nell'istruzione; questa è l'idea che è stata trasmessa al processo penale, dissociando la fase istruttoria da quella decisoria e si verifica anche quando nella prassi dei processi di nullità l'istruttore non è svolta nell'ambito del collegio decisorio.⁴² Sono contrario a questa prassi e al suo fondamento. Se le parti, con la loro sola iniziativa, fossero in condizioni di cercare la verità, volessero farlo e ponessero tutti i mezzi

³⁸ Cfr. anche J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo Derecho procesal canónico*, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1992, p. 117.

³⁹ Cfr. G. VIDRI, *Giusto processo, accertamento della verità materiale e "imparzialità" del giudice*, «Rivista di Diritto Processuale Civile» 67 (2012), pp. 1547-1566.

⁴⁰ Taruffo spiega perfettamente questa dimensione attiva dell'imparzialità del giudice: «il giudice è davvero imparziale in quanto ricerca in modo oggettivo la verità dei fatti, facendone il vero ed esclusivo fondamento razionale della decisione. Sotto questo profilo, anzi, la ricerca della verità diventa un connotato essenziale dell'imparzialità del giudice» (M. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 120).

⁴¹ Cfr. *Ibidem*, p. 121.

⁴² È la struttura che è stata fissata anche per il processo *brevior* davanti al vescovo, per quanto sicuramente in questo caso per altre ragioni relazionate più con l'impossibilità o la difficoltà del vescovo nel momento di condurre l'istruzione di una causa di questo genere.

per questo fine il giudice potrebbe restare passivo. La realtà è molto diversa: le parti non sempre sono in condizioni di cercare la verità, non sempre se lo propongono, né sempre usano i mezzi più idonei.⁴³ D'altra parte, non è provato che il giudice che impiega i suoi poteri istruttori perda per questo l'imparzialità; è la sostanzialità dei fatti che si scopre nell'istruzione, quella che orienta la controversia in un senso o nell'altro, non il giudice.

Oltre al giudice l'impegno con la verità si estende a tutte le parti⁴⁴ e ai rispettivi patroni, specialmente agli avvocati che le assistono. Questi non sono meri mandatari, ma esercitano un *munus*,⁴⁵ un *officium*, un *ministerium*,⁴⁶ che li obbliga a cercare la verità oggettiva attraverso l'esercizio del patrocinio forense. In primo luogo l'avvocato canonico è chiamato a essere verace, ciò gli impedirà di "costruire una storia", strumentalizzando o alterando ciò che accadde, sia su richiesta delle parti che alle loro spalle. Orbene, l'impegno dell'avvocato nella ricerca della verità oggettiva non si esaurisce nella veracità personale, non si limita esclusivamente all'onestà nell'agire professionale, non è qualcosa che si riduca al dovere di evitare il dolo, riguarda la verifica corresponsabile dei fatti durante tutto il corso del processo. Questo secondo aspetto è complementare al primo ed è assolutamente necessario nel momento di fissare i criteri generali di azione dei patroni nel foro canonico.

Questo vincolo degli avvocati con la verità ha molteplici applicazioni concrete: dalla fase pregiudiziale o pastorale del processo,⁴⁷ al momento di presentare la domanda,⁴⁸ passando per tutto il momento dell'istruzione e per quello della discussione della causa; in sintesi si può affermare che la verità deve essere il principio retto di tutto l'agire professionale dell'avvocato, dall'inizio alla fine.⁴⁹ Se l'avvocato non rispondesse a questo criterio nel suo agire forense falserebbe il giuramento che prestò dinanzi al tribunale di com-

⁴³ «...Dunque l'attribuzione al giudice di adeguati poteri istruttori e il loro effettivo esercizio appaiono essere un connotato rilevante del giusto processo, in quanto strumenti necessari – benché accessori – per la ricerca della verità» (M. TARUFFO, *La semplice verità*, p. 121).

⁴⁴ Cfr. K. GROSSMANN, *El deber de veracidad de las partes litigantes en los juicios civiles. Exposición de derecho comparado*, «Jurisprudencia Argentina» 71 (Buenos Aires 1940), pp. 19.

⁴⁵ Cfr. L. MUSSELLI, *Il ministero degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla verità ed alla giustizia*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, LEV, 1997, pp. 151-152.

⁴⁶ Cfr. I. MAZZOLI, *Il patrocinio canonico come «ministerium pro veritate» nella crisi coniugale e nel processo di nullità matrimoniale*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2006.

⁴⁷ Cfr. anche C. DE DIEGO-LORA, *Criterios morales de la actuación de los abogados y peritos en las causas matrimoniales*, «Ius canonicum» 41 (2001), pp. 239-240.

⁴⁸ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ, *Licitud moral de la presentación de la demanda de nulidad*, «Ius Canonicum» 41 (2001), p. 176.

⁴⁹ Sul patrocinio forense nel contesto della concezione istituzionale del processo cfr. J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in P. A. Bonnet, C. Gullo eds., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1994, pp. 439-478.

piere rettamente e fedelmente il suo compito; in tal caso la parte potrebbe rimuovere il suo patrono, oppure potrebbe essere rimosso dal giudice, sia d'ufficio che su istanza dell'altra parte, nel qual caso bisognerebbe constatare la gravità del comportamento falsificatorio del patrono.

4. LA RICERCA DELLA VERITÀ ESIGE DI VALUTARE LA DICHIARAZIONE DELLE PARTI SECONDO UN CRITERIO DI SANO REALISMO GIURIDICO

È conosciuta da tutti la novità che i cann. 1536 e 1679 del CIC '83 supposero rispetto al valore della dichiarazione delle parti: di fronte allo scetticismo precedente, l'idea che si impose è che quanto dichiarato dalle parti ha un peso indubitabile nella "soluzione" finale del processo di nullità del matrimonio,⁵⁰ può giungere anche ad avere valore di "prova piena" se è accompagnata – oltre che da testimoni di credibilità – «da altri indizi e amminicoli».

Il can. 1678 § 1 del *Mitis Iudex* ha sostituito il can. 1679 del CIC '83, tuttavia, al di là del cambio redazionale, non credo che si possa sostenere che esista un cambio rispetto al valore della dichiarazione delle parti.⁵¹ Non esiste nessun cambio, più ancora, non può esistere, poiché la necessità di raggiungere la certezza morale lo impedisce, come anche il *favor matrimonii*, e la stessa natura dichiarativa dei processi di nullità.⁵² Affermare il contrario significherebbe ammettere che si sia creata una nuova presunzione legale

⁵⁰ Cfr. J. L. ACEBAL LUJÁN, *Valoración procesal de las declaraciones de las partes*, in F. R. Aznar Gil ed., «Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico para Profesionales del Foro», XII, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca - Caja Salamanca y Soria, 1996, p. 320; T. G. DORAN, *Comentario al can. 1530*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/2, p. 1289.

⁵¹ Questa è anche l'opinione del prof. Llobell: «(Il cambio) È meno radicale di quanto potrebbe sembrare poichè entrambi gli impianti normativi, nella pur loro evidente dissomiglianza testuale, richiedono condizioni applicative analoghe. Vale a dire, affinché il giudice possa, nelle cause pubbliche, attribuire forza di prova piena alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, esse devono essere sostenute da eventuali testi di credibilità della stessa e valutate dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino» (J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, «Ius Ecclesiae» 28 [2016], pp. 11-37).

⁵² È la stessa opinione del prof. Ortiz che – a mio giudizio – risolve la questione che stiamo dibattendo: «A mio avviso, la formulazione "in positivo" di *Mitis Iudex* non modifica la sostanza, a patto che si rispetti uno dei principi (forse l'unico) non negoziabili del diritto processuale e matrimoniale canonico: il carattere dichiarativo delle decisioni di nullità, conseguenza della valenza dell'indissolubilità del matrimonio. Se la decisione dichiarativa è corrispondente alla verità, e il giudice raggiunge la certezza necessaria con onestà e prudenza, è secondario l'itinerario attraverso il quale ha raggiunto lo scopo del processo» (M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la loro prudente valutazione della forza probatoria*, in H. Franceschi, M. A. Ortiz ed., *Ius et Matrimonium II. Temi processuali e sostanziali del Motu Proprio Mitis Iudex Domini Iesus*, Roma, EDUSC, 2017, p. 241).

a favore di un mezzo di prova, al di là del suo contenuto.⁵³ Non è, né può essere così.

Nel momento di valutare quanto dichiarato dalle parti, più del mezzo di prova in sé, bisogna considerare i fatti. Sono i fatti storici concreti quelli che permettono di sostenere come verosimili i fatti giuridici principali sostenuti dalle parti, onde dobbiamo considerare la loro oggettività e rilevanza probatoria, tutto ciò secondo criteri di sano realismo giuridico.

Pertanto né sfiducia *ex ante* rispetto a quanto dichiarato dalle parti, né ingenuità radicale sul valore da attribuire – anche *ex ante* – a quanto asserito da loro: secondo una concezione istituzionale non si può sostenere che le parti non possano apportare dati, fatti storici su quanto vissuto da loro, né che quanto apportino abbia *a priori un vizio di veracità*.

Orbene, neppure si può attribuire automaticamente valore di prova piena a quelle dichiarazioni delle parti *pro nullitate vinculi*, sulla base del fatto che chi si dirige a un tribunale lo fa con retta intenzione, in modo che non può ingannare né ingannarsi.⁵⁴ Questa posizione è ingenua e, soprattutto, riduce la questione della verità dei fatti storici a una questione di natura etica. Non è questo il fattore principale, tutto il contrario. Per esempio non sempre ricordiamo i fatti vissuti in maniera assolutamente obiettiva e non sempre li riferiamo come se si trattasse di una fotografia. Oltre al dolo, al momento di riferire fatti ed esperienze tanto personali come quelli coniugali, dopo essere passati attraverso il trauma della rottura, entrano in gioco una serie di fattori che possono distorcere la fedeltà alla realtà storica: la percezione dei fatti, la loro interpretazione, la fissazione del ricordo stesso, la rimozione (soprattutto di ciò che è sgradito), la memoria, la suggestione, l'evocazione, i pregiudizi, il racconto..., le proprie carenze di personalità – i tratti patologici –, gli stati d'animo, i meccanismi di difesa, le sensazioni, le passioni, le emozioni, i sentimenti, l'associazione di immagini, l'interesse..., e tanti altri fattori che influiscono sul modo di percepire i fatti e poi sul modo di riferirli in sede giudiziale.

Pertanto non si può adottare un contegno aprioristico di "sospetto" in

⁵³ La relazione tra libera valutazione delle prove e assenza di prova piena vincolata a un determinato mezzo di prova è un'idea costante tra i processualisti civili, cfr. ad es. M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1962, p. 95; H. DEVIS ECHANDÍA, *Teoría general de la prueba judicial*, vol. 1, Buenos Aires, V. P. de Zavalía, 1970, p. 568; L. PRIETO CASTRO, *Estudios y comentarios para la práctica procesal*, vol. 1, Madrid, Imprenta Sáez, 1950, p. 223; V. SILVA MELERO, *La prueba procesal*, vol. 1, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1963, pp. 159-168; nell'ambito canonico mi sembra molto interessante l'esposizione che faceva L. DEL AMO, *¿La declaración de las partes sola y de suyo podrá constituir prueba plena?*, in «*Ius Populi Dei*». *Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. 2, Roma, Pontificia Universitas Gregoriana, 1972, pp. 667-706.

⁵⁴ Cfr. M. A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la loro prudente valutazione della forza probatoria*, cit., p. 227.

relazione alla dichiarazione delle parti, ma neppure un atteggiamento di ingenuità, occorre piuttosto un approccio di sano realismo.

Secondo un criterio di sano realismo si comprende che, in talune occasioni, la parte ha “la sua verità”, può perfino difenderla appassionatamente, però questa verità è “della parte”, può essere distinta da quella che fornisce la comparte e, soprattutto, può essere divergente rispetto alla verità oggettiva. In questa discordanza possono influire posizioni e interessi attuali o deformazioni e carenze precedenti o la stessa colpa o responsabilità personali... Al fine di evitare queste distorsioni della realtà sarà necessario ricorrere a criteri di logica interna ed esterna, nonché a tutte quelle circostanze o elementi che permettano di dare verosimiglianza a quanto dichiarato dalle parti.

In altre parole il giudice non può dubitare aprioristicamente dell'onestà e sincerità delle parti, dovrà però analizzare le loro affermazioni alla luce di tutto il materiale probatorio, in coerenza interna ed esterna con il resto delle prove, e/o con altre circostanze ed elementi delle prove che si abbiano, evitando di “far proprie” in modo automatico le convinzioni delle parti – per quanto possano essere forti –, ciò come necessità di proteggere il bene pubblico ecclesiale.

Si tratta soprattutto di conoscere la verità storica, qualcosa che è superiore anche all'intenzione del soggetto di dire la verità: la verità si oppone all'errore, la certezza al dubbio e la veracità alla menzogna. La veracità consiste nel dire ciò che si sa e secondo quanto si sente, sia questo vero o meno. La menzogna al contrario è la volontà di dire qualcosa che non corrisponde alla persuasione mentale, sia che lo si ritenga vero che falso.⁵⁵ Non basta pertanto la veracità del dichiarante, ciò che deve cercare il giudice è la verità dei fatti storici controversi; più della veracità di chi racconta, perché questi può essere verace e dire ciò che non concorda con la realtà dei fatti storici.

Orbene per poter scoprire questa verità storica, oltre a indagare sui criteri di veracità, il giudice dovrà approfondire il contenuto della dichiarazione, in particolare dovrà condurre una critica esterna ed interna di quanto riferito per mezzo di una verifica minuziosa degli atti, prendendo in considerazione tutte le circostanze di tempo, di luogo, di persone, confrontando le diverse affermazioni e prove, ciò che è dubbio con quanto è assolutamente certo, percependo se la parte rispose con libertà, con sincerità, in buona fede, con oggettività, se lo fece per motivazioni passionali o emotive, se nel riferire i

⁵⁵ Questa è l'essenza della menzogna: dire qualcosa di contrario a ciò che si ha in mente. Non appartiene all'essenza della menzogna invece che la mente del menzognero abbia o meno conformità con il fatto obiettivo, che il menzognero cerchi di ingannare chi lo ascolta (si può mentire con altri fini, per esempio la megalomania, esibizionismo, vanagloria, egoismo, ecc.), né che di fatto chi ascolta accetti l'inganno.

fatti proiettò il presente sul passato, se suppose autodifesa o autodiscolpa, valutando se la versione che offre gode di coerenza interna ed esterna.

Pur riferito esplicitamente alla prova testimoniale, il can. 1572 stabilisce alcuni criteri che devono essere tenuti in forte considerazione anche al momento di valutare la dichiarazione delle parti: 1° Considerare «la condizione della persona e la sua onorabilità» (criterio di probità e veracità); 2° Il criterio della fonte di conoscenza di chi dichiara e del momento di acquisizione della conoscenza del fatto; 3° La coerenza interna delle dichiarazioni; 4° La coerenza esterna e la conformità delle dichiarazioni con il resto delle prove praticate.

In sintesi, si tratta di ponderare la dichiarazione delle parti nell'insieme delle prove utilizzando criteri di sana (e realista) critica, che include il seguente criterio: critica circa il come, quando e dove la parte intervenne nei fatti o presenziò ad essi, critica per comprovare la sincerità della sua narrazione, la precisione nel racconto, avvertendo se ci sono invenzioni, aggiunte, omissioni, deformazioni, esagerazioni o attenuazione, per qualsiasi motivo sia. Questa critica deve svolgersi conformemente a criteri esterni e interni, considerando il complesso delle prove, ponderando tutti i fatti le loro circostanze, prestando attenzione alle ragioni allegate, agli indizi e ammenicoli, confrontando le risposte delle parti tra di loro e con il resto delle prove praticate.

5. LA RICERCA DELLA VERITÀ NELL'ISTRUZIONE

E IL MECCANISMO DELLA CERTEZZA MORALE NEL SENTENZIARE

Per quanto tutto il processo di nullità sia ispirato dalla verità, ci sono due momenti o fasi nei quali questo vincolo con la verità è particolarmente stretto: il primo gran momento è quello dell'indagine e ricerca delle prove, il momento dell'istruzione; il secondo gran momento è quello finale di decidere sulla verità, il momento della pronuncia definitiva.

Durante l'istruzione ciò che si cerca è la verità dei fatti storici, fatti che devono essere individuati con oggettività, concretati, insieme con le circostanze che li circondano. Tutto questo materiale probatorio è la chiave della giustizia finale, poiché è la base sulla quale i giudici dovranno realizzare la loro valutazione.

I mezzi di prova sono strumenti, la sentenza è il risultato finale, è la decisione che pronuncia-dichiara la verità. I mezzi di prova sono strumenti con i quali si prova (o no) ciò che si pretende da parte delle parti; il convincimento finale compete ai giudici attraverso l'istituto processuale della certezza morale che viene regolato nell'art. 12 della *Ratio Procedendi* in termini identici alla tradizione canonica recente.

Esiste pertanto un vincolo tra le prove che risultano dall'istruzione e la certezza morale: la certezza morale è certezza riguardo ad alcuni fatti litigio-

si, fatti che si sussumono in un titolo giuridico (*causa petendi*). I fatti storici che risultarono provati durante l'istruzione delimitano l'ambito oggettivo della certezza, sono anche le cause della stessa, sono i mezzi e il materiale legittimo volto a produrre in colui che deve giudicare il convincimento che si plasma nella decisione finale. Questa decisione che pure ha un carattere formale sarà giusta se è vera, se risponde alla verità sostanziale-materiale, alla verità oggettiva.⁵⁶

Il meccanismo processuale per arrivare a questa verità pronunciata è la certezza morale. Dalla semplice lettura delle fonti normative, in concreto del can. 1608, dell'art. 247 della DC e dell'art. 12 della *Ratio Procedendi* del *M.P. Mtis Iudex*, possiamo trarre alcune notazioni:

1° *La necessità della certezza morale per dichiarare la nullità del matrimonio*

Come esigenza del *favor matrimonii* (can. 1060), il can. 1608 § 4 (e l'art. 247 §§ 1 e 5 della DC) stabilisce due principi che sono congiunti: la necessità di ottenere la certezza morale per dichiarare la nullità del matrimonio e il dovere del tribunale di dichiarare che non consta la nullità del matrimonio se non si raggiunge detta certezza.⁵⁷

La ragion d'essere di questi due principi processuali è proteggere la coniugabilità ontica della persona e proteggere anche le situazioni di fatto, ciò che ebbe apparenza di verità. Perciò chi pretende l'effetto giuridico della nullità del matrimonio deve dimostrare la propria pretesa; in caso contrario, si deve pretendere per ciò che si celebrò. Se ci si comportasse in altro modo, si introdurrebbe instabilità e insicurezza giuridica e si collocherebbe il diritto contro la natura, il processo contro lo *ius connubii*.

Questa realtà giuridica che ha apparenza di validità non è senza dubbio inamovibile, né assolutamente rigida, ma ammette prova contraria; se non fosse così, si comprometterebbe la verità oggettiva che ha più peso della sicurezza giuridica. Perciò per superare il *favor matrimonii* è necessaria una convinzione nel tribunale che rifletta un alto grado di sicurezza. Questa convinzione è quanto chiamiamo certezza morale.

⁵⁶ La verità oggettiva è sempre il fine ultimo del processo: «suele servirse en lo humano del camino o medio indirecto de la certeza, que nace del convencimiento racional de que el contenido de nuestro entendimiento se corresponde a la verdad» (S. PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Madrid, Trivium, 1999, p. 773).

⁵⁷ Per dichiarare che non consta la nullità del matrimonio non si richiede la certezza morale, questo non vuol dire che non possano esistere molti casi in cui si abbia certezza morale della validità dell'unione coniugale. Il fatto che la certezza morale si richieda per i pronunciamenti affermativi e non per quelli negativi dipende dalla presunzione di validità del matrimonio e dal sostrato ontologico della stessa: lo *ius connubii* (l'apertura ontica al matrimonio, la coniugabilità radicale della persona).

2° Un'approssimazione al concetto di «certezza morale»

Dal punto di vista filosofico la certezza è un'adesione ferma alla verità da parte dell'intelletto, adesione che esclude come probabile l'errore: la probabilità del contrario resta esclusa per quanto non la possibilità.

Questo "assenso" o questa "ferma adesione" non è qualcosa di irrazionale, né una specie di proiezione soggettiva sulla realtà: essendo uno stato soggettivo della persona (del giudice), la certezza morale risponde a un contenuto oggettivo, ha una razionalità, una logica, poiché si "estrae" da quanto è stato provato e prodotto.

Questa certezza logica risponde a una verità logica che non può essere solo quella verità astratta e formale delle intrinseche strutture logiche del ragionamento in sé, ma è una verità della "logica" dell'oggetto del processo che si è scoperta nell'istruzione,⁵⁸ attraverso il "metodo dialogico" della "razionalità logica" e che considera il principio del contraddittorio e soprattutto, i fatti che sono alla base della certezza morale.

Come precisò Pio XII nel discorso alla Rota romana del 1° ottobre 1942 la certezza morale si distingue dall'evidenza e dalla certezza assoluta, nelle quali non c'è possibilità di errore e nelle quali l'intelligenza si "obbligavincola" ad assentire, poiché sarebbe contrario alla ragione non farlo.⁵⁹ Orbene la certezza morale si differenzia anche dalla "opinione" o dal "mero parere",⁶⁰ dalla "probabilità" o "quasi-certezza"⁶¹ e anche dalla cosiddetta "certezza prevalente" – aspetti tutti questi approfonditi esaurientemente dal prof. Llobell –: in tutti questi stadi il livello di convincimento è "abbassato",

⁵⁸ Cfr. A. BETTETINI, *Verità, giustizia, certezza*, cit., 241.

⁵⁹ «En la evidencia se sobrepasa el simple estado de certidumbre o el grado de la certidumbre es tal que el juzgar o simplemente el sentir lo contrario es tenido como una temeridad» (S. PANIZO, *Temas procesales*, cit., p. 774).

⁶⁰ «La certezza morale non può essere ricondotta al giudizio opinabile, sebbene nel passato fosse stata condivisa una equiparazione tra la "probabilitas máxima" e la "moralis certitudo". Invero, nel caso dell'opinione manca l'assenso pieno e la ferma adesione dell'intelletto alla verità dell'oggetto conosciuto per il timore che la verità sia nella parte opposta, la quale viene ritenuta non solo possibile, ma anche probabile e verosimile. Il giudizio opinabile, quindi, non viene pronunciato in base al pieno assenso dell'intelletto alla verità di una parte della contraddizione, ma in base ad una scelta della volontà che orienta ad una delle parti, poichè la giudica probabile, verosimile, ossia come un bene» (A. STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, in H. Franceschi, J. Llobell, M. A. Ortiz eds., *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, Roma, EDUSC, 2005, p. 234).

⁶¹ Cfr. J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, «Il Diritto Ecclesiastico» 109 (1998), p. 759; ID., *La genesi della sentenza canonica*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 702; Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali: «Ius Ecclesiae»* 9 (1997), pp. 427-430.

perché prende in considerazione ciò che sembra più probabile o il semplicemente probabile, ciò che prevale, ma non esclude il dubbio ragionevole, né il dubbio fondato, né si elimina la probabilità del contrario.

Come è stato osservato questa certezza “prevalente - quasi certezza” non permette di vincere la presunzione di validità del matrimonio: la certezza morale richiesta per dichiarare nullo un matrimonio è più della mera probabilità, è l'improbabilità del contrario, è l'inverosimiglianza della pronuncia contraria.

C'è pertanto una relazione diretta tra certezza morale e *favor matrimonii*, come anche c'è una relazione tra certezza prevalente e un malinteso *favor libertatis* o il *favor conscientiae*, che verrebbe a dare priorità alla percezione soggettiva del proprio stato personale e alla propria libertà di scelta dello stato sulla verità. Precisamente a fronte di questo è importante evidenziare l'errore che suppone contrapporre *favor matrimonii* e *favor personae* o *favor libertatis*; il *favor libertatis* applicato al processo di nullità di matrimonio, ciò che fa è elevare all'ambito oggettivo ciò che non cessa di essere una percezione personale⁶² o perfino un'opinione del soggetto interessato, qualcosa che potrebbe essere in opposizione alla percezione-opinione dell'altro coniuge, però soprattutto qualcosa che può essere contro l'ontologia del vincolo.⁶³

6. A MO' DI CONCLUSIONE

Il processo ha una storia, risponde a una *ratio* e a un *telos*. Parlare della storia del processo significa parlare di come esso sia una conquista progressiva di civiltà e di rispetto della dignità della persona, poiché il processo si è andato imponendo di fronte ad un altro tipo di “soluzioni” dei conflitti, anche nella Chiesa. Questa ha contribuito in maniera decisiva a “portare” fino ai nostri giorni il diritto romano, compreso il processo romano, purificato e perfezionato con il passare dei secoli. In questo passaggio del processo romano attraverso “le mani” della Chiesa il processo si è fondato sempre più sulla ricerca della verità e sulla realizzazione della giustizia, soprattutto sulla base dello *ius commune*: se la ragione cercava la verità e la coscienza il bene, il processo doveva cercare la giustizia che non può realizzarsi senza verità. Se

⁶² Cfr. anche M. F. POMPEDDA, *La Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede circa i fedeli divorziati risposati: Problematrice canonistiche*, «L'Osservatore Romano» (18 novembre 1994, pp. 1-4; e «Anthropotes. Rivista di studi sulla persona e la famiglia» 11 (1995), pp. 65-66.

⁶³ Una percezione soggettiva o un'opinione fondata sulla probabilità «può essere sostenuta con tanta forza da trasformarsi ingiustamente in certezza: si avrà allora una certezza meramente soggettiva fondata sulla ferma decisione di una volontà poco ragionevole». In questo modo, «la volontà interviene a favore di un'opinione poiché la giudica verosimile o come un bene; se questo avviene senza fondamento, confondiamo i nostri desideri con la realtà alla quale bisogna attenersi» (A. LLANO, *Filosofia della conoscenza*, Firenze, F. Le Monnier, 1987, p. 54).

il processo è l'unico mezzo di cui l'essere umano si è dotato per risolvere le controversie e assicurare la giustizia, il processo canonico – anche quello di nullità del matrimonio – è stato nella storia l'unico mezzo con il quale poter affermare la verità di un bene giuridico quale il vincolo coniugale.

Per secoli l'uomo non ha conosciuto altro mezzo per raggiungere la verità e realizzare la giustizia quando esiste un contrasto, neppure il fedele: l'esercizio del diritto alla tutela giudiziaria effettiva (can. 221), la necessità di un organo incaricato di giudicare con criteri di imparzialità e indipendenza, la possibilità di un contraddittorio reale attraverso l'esercizio del diritto di difesa, la possibilità di proporre e acquisire prove, la necessità di ottenere la certezza morale per prendere una decisione, la possibilità di appellare..., sono alcuni degli elementi imprescindibili che storicamente hanno costituito parte essenziale del processo. Di essi si è servita storicamente la Chiesa.

In continuità con essi si situa la riforma di Papa Francesco che deve essere interpretata non in termini di opposizione o di rottura ma di integrazione reciproca e di continuità.⁶⁴ Orbene, affermare che il *M.P. Mitis Iudex* segue la logica della continuità significa affermare che le istituzioni processuali continuano ad essere strumentali e sussidiarie rispetto alla verità del vincolo coniugale, verità che include il rispetto dell'indissolubilità. Queste sono state la *ratio* e il *telos* del processo di nullità del matrimonio per secoli e questa è la *ratio* della riforma come il Papa indica espressamente nel *Proemio*.

Tocca agli operatori giuridici lavorare perché nell'applicazione pratica della riforma, la prassi forense rifletta un impegno ineludibile di tutti affinché la verità processuale dichiarata rispecchi la verità del matrimonio e della famiglia. Da questa prospettiva bisogna rendere effettiva questa "conversione delle strutture giuridiche" alla quale ci richiama Papa Francesco⁶⁵ convertendo i nostri tribunali – secondo una felice espressione dello stesso Pontefice – in tribunali "della famiglia" e della "verità del sacro vincolo".⁶⁶

Se c'è qualcosa che ha sempre perseguito il prof. Llobell nelle sue numerose pubblicazioni è stato proprio questo: la verità e la giustizia. Ha lottato tenacemente perché l'amministrazione della giustizia nella Chiesa fosse *opus veritatis*. Lo ha fatto con onestà intellettuale e con un'ingente produzione scientifica, con dedizione e impegno straordinari e, soprattutto, con un grande amore alla Chiesa. A ciò ha dedicato la sua vita e di ciò è riflesso

⁶⁴ «La relación entre la reforma introducida y la norma procesal anterior no puede ser vista ni interpretada en términos de confrontación, de oposición o de ruptura, sino en términos de integración recíproca» (C. M. MORÁN BUSTOS, *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii*, cit., p. 611).

⁶⁵ FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 23 gennaio 2015.

⁶⁶ FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 2016. Il Santo Padre utilizza questa bella espressione per riferirsi alla Rota romana, però con la stessa proprietà si può applicare al resto dei tribunali della Chiesa.

la sua opera che è stata – continuerà ad essere – un riferimento essenziale per quanti vogliono immergersi in questo tempestoso mare delle istituzioni processuali canoniche.

Nel *Don Chisciotte* Cervantes scrive che “l'uomo si inchina dinanzi al talento, ma piega le ginocchia solo davanti alla bontà”; l'opera di Joaquín Llobell è un riflesso del suo talento come processualista – uno dei più grandi delle ultime decadi – ma la sua vita è il riflesso soprattutto della sua bontà. Anche per questo voglio rendere grazie al Signore.

BIBLIOGRAFIA

- ACEBAL LUJÁN J. L., *Comentario al can. 1452*, in *Código de Derecho Canónico*, Madrid, Editorial Católica, 1986.
- ACEBAL LUJÁN J. L., *Principios inspiradores del derecho procesal canónico*, in J. MANZANARES (ed.), *Cuestiones básicas de derecho procesal canónico*, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1993.
- ACEBAL LUJÁN J. L., *Valoración procesal de las declaraciones de las partes*, in F. R. AZNAR GIL (ed.), *«Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico para Profesionales del Foro»*, XII, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca - Caja Salamanca y Soria, 1996.
- ALONSO MORÁN S., CABREROS DE ANTA M. (eds.), *Comentarios al Código de derecho canónico*, vol. 3, Madrid, Editorial Católica, 1964.
- ARROBA CONDE M. J., *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente sinodo*, in L. SABBARESE (ed.), *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2015.
- ARROBA CONDE M. J., *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, Eupress FTL, 2008.
- BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, 29 gennaio 2010.
- BETTETINI A., *Verità, giustizia, certezza: sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa*, Padova, Cedam, 2002.
- BIANCHI P., *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 83-104.
- BONI G., *Il diritto del fedele al giudizio (can. 221, § 1 C.I.C.): verità e salus animarum*, in P. A. BONNET, C. GULLO (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii", Parte prima: i principi*, Città del Vaticano, LEV, 2007.
- BONNET P. A., *L'attuazione e il funzionamento dell'attività giudiziaria della Chiesa, in La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna. Atti del 28° Congresso Nazionale dell'Associazione Canonistica italiana (Cagliari, 9-12 settembre 1996)*, Città del Vaticano, LEV, 1997.
- BÜLOW O., *Die Lehre von den Prozessenreden und die Prozessvoraussetzungen*, Giesen, Salzwasser-Verlag GmbH 2020, 1868.
- CAPPELLETTI M., *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1962.
- CARNELUTTI F., *Sistema di diritto processuale civile*, vol. 1, Padova, Cedam, 1936.
- CHIOVENDA G., *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, A. Jovene, 1928.

- DANEELS F., *Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 14 (2001), pp. 77-88.
- DANOVI R., *L'indipendenza dell'avvocato*, Milano, Giuffrè, 1990.
- DE DIEGO-LORA C., RODRÍGUEZ-OCAÑA R., *Lecciones de derecho procesal canónico. Parte general*, Pamplona, Eunsa, 2003.
- DE DIEGO-LORA C., *Criterios morales de la actuación de los abogados y peritos en las causas matrimoniales*, «Ius canonicum» 41 (2001), pp. 233-246.
- DE DIEGO-LORA C., *Independencia y dependencia judiciales en el nuevo Código*, in ID., *Estudios de derecho procesal canónico*, vol. 4, Pamplona, Eunsa, 1990.
- DE PAOLIS V., *Los fundamentos del proceso matrimonial canónico según el Código de Derecho Canónico y la instrucción Dignitas Connubii*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 18 (2012), pp. 149-194.
- DEL AMO L., *¿La declaración de las partes sola y de suyo podrá constituir prueba plena?*, in «Ius Populi Dei». *Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. 2, Roma, Pontificia Universitas Gregoriana, 1972.
- DEL POZZO M., *I principi del processo di nullità matrimoniale*, in H. Franceschi, M. A. Ortiz (eds.), *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma, EDUSC, 2020.
- DELLA ROCCA F., *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino, Utet, 1946.
- DELLA ROCCA F., *Saggi di diritto processuale canonico*, Padova, Cedam, 1961.
- DEVIS ECHANDÍA H., *Teoría general de la prueba judicial*, vol. 1, Buenos Aires, de Zavallía, 1970.
- DI BERNARDO E., *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2002.
- DI BERNARDO E., *Il Cardinal Roberti e la teoria del rapporto giuridico processuale. Linee evolutive*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2008.
- DI BERNARDO E., *Il ruolo della logica nel contesto probatorio dell'accertamento dei fatti nel processo canonico*, «Apollinaris» 83 (2010), pp. 459-496.
- DORAN T. G., *Comentario al can. 1530*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/2.
- ERRÁZURIZ C. J., *Licitud moral de la presentación de la demanda de nulidad*, «Ius Canonicum» 41 (2001), pp. 169-189.
- FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 2016, 23 gennaio 2015.
- GARCÍA FAÁLDE J., *Nuevo Derecho procesal canónico*, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1992.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, 4 febbraio 1980.
- GOLDSCHMIDT J., *Der Prozess als Rechtsverhältnis*, Berlin, Springer, 1926.
- GROCHOLEWSKI Z., *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, «Ius Ecclesiae» 9 (1997), pp. 417-450.
- GROSSMANN K., *El deber de veracidad de las partes litigantes en los juicios civiles. Exposición de derecho comparado*, «Jurisprudencia Argentina» 71 (Buenos Aires 1940), pp. 7-32.
- GUASP J., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, vol. 1, Madrid, Aguilar, 1948.
- KHOLER L., *Der Prozess als Rechtsverhältnis*, Mannheim, Scientia Verlag Und Antiquariat, 1888.

- LIBBMAN E. T., *L'opera di J. Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale*, «Rivista di Diritto Processuale» 5 (1959), pp. 328-343.
- LLANO A., *Filosofia della conoscenza*, Firenze, Le Monnier, 1987.
- LLOBELL J., *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 11-37.
- LLOBELL J., *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in P. A. BONNET, C. GULLO (eds.), *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1994.
- LLOBELL J., *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, «Il Diritto Ecclesiastico» 109 (1998), pp. 758-802.
- LLOBELL J., *La genesi della sentenza canonica*, in P. A. BONNET, C. GULLO (eds.), *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1994.
- MAZZOLI I., *Il patrocinio canonico come «ministerium pro veritate» nella crisi coniugale e nel processo di nullità matrimoniale*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2006.
- MORÁN BUSTOS C. M., *Criteri organizzativi dei tribunali e criteri d'azione degli operatori giuridici dopo la promulgazione del M. P. Mitis Iudex*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (eds.), *Ius et Matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex*, Roma, EDUSC, 2017.
- MORÁN BUSTOS C. M., *Criterios de actuación de los miembros del tribunal y los abogados en el desarrollo del proceso de nulidad*, in ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS (ed.), *Procesos Matrimoniales Canónicos*, Dykinson, Madrid, 2014.
- MORÁN BUSTOS C. M., *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del M. P. Mitis Iudex*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 605-635.
- MORENO HERNÁNDEZ M., *Derecho procesal canónico*, vol. 1, Barcelona, Bosch, 1975.
- MUSSELLI L., *Il ministero degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla verità ed alla giustizia*, in AA.VV., *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, LEV, 1997.
- ORTIZ M. A., *Le dichiarazioni delle parti e la loro prudente valutazione della forza probatoria*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (eds.), *Ius et Matrimonium II. Temi processuali e sostanziali del Motu Proprio Mitis Iudex Domini Iesus*, Roma, EDUSC, 2017.
- PALAZZOLO S., *Rapporto giuridico*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. xxxviii, Milano, Giuffrè, 1987.
- PANIZO ORALLO S., *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Madrid, Trivium, 1999.
- PEÑA C., *Título IX: la publicación de las actas y la conclusión de la causa (arts. 229-2459)*, in C. M. MORÁN, C. PEÑA, *Nulidad del matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii*, Madrid, Dykinson, 2007.
- PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944.
- POMPEDDA M. F., *La Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede circa i fedeli divorziati risposati: Problematiche canonistiche*, «L'Osservatore Romano» (18 novembre 1994), pp. 14.
- PRIETO CASTRO L., *Estudios y comentarios para la práctica procesal*, vol. 1, Madrid, Imprenta Sáez, 1950.
- ROBERTI F., *De processibus*, vol. 1-2, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1941.
- SILVA MELERO V., *La prueba procesal*, vol. 1, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1963.

STANKIEWICZ A., *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, in H. FRANCESCHI, J. LLOBELL, M. A. ORTIZ (eds.), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, Roma, EDUSC, 2005.

TARUFFO M., *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

VIDRI G., *Giusto processo, accertamento della verità materiale e "imparzialità" del giudice*, «Rivista di Diritto Processuale Civile» 67 (2012), pp. 1547-1566.

VILADRICH P. J., *Matrimonio y sistema matrimonial de la Iglesia. Reflexiones sobre la misión del derecho matrimonial canónico en la sociedad actual*, «Ius Canonicum» 54 (1987), pp. 495-534.